



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile denominata *CENTRO C.B. ERUCE OdV – O.E.R.* (di seguito “ERUCE OdV”), iscritta presso l'Elenco territoriale delle Associazioni di Protezione Civile della Regione Puglia, svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che la ERUCE OdV, regolarmente registrata come Operatore UAS su portale D-FLIGHT con codice utente USRbfBUAYX, codice Operatore ITEbfBUAYX e codice EASA ITAq2eu5r48uu3cj, ha in proprietà i seguenti velivoli a pilotaggio remoto:

<i>COSTRUTTORE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>ID -UAS</i>	<i>Identificativo D-FLIGHT</i>
DJI	SD SPARK	ERUCESP-001	ITA-9086239
DJI	PHANTOM 4 PRO PLUS OBSIDIAN	ERUCEPH4-001	ITA-4138983
YUNEEC	TYPHOON H	ERUCETYH-001	ITA-2939046
DJI	PHANTOM 4 PRO PLUS OBSIDIAN	ERUCEPH4-002	ITA-6430993
DJI	PHANTOM 4 PRO PLUS OBSIDIAN	ERUCEPH4-003	ITA-1139950

VISTA la nota prot. n.121/23 del 2 settembre 2023, acquisita dalla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari (di seguito “DGATASS”) con prot. n. 4888 in data 4 settembre 2023, integrata con informazioni aggiuntive con nota prot. n.123/23 del 4 settembre 2023, acquisita dalla DGATASS prot. n. 4920 in data 5 settembre 2023, con la quale la ERUCE OdV ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei velivoli a pilotaggio remoto di cui alla suindicata tabella in uso nell’interesse della collettività e della sicurezza pubblica, prevalentemente nell’ambito della Protezione Civile e, in particolare, per svolgere le seguenti operazioni:

- conseguenti a formale attivazione da parte delle Autorità di Protezione Civile definite dal D.Lgs. 1/2018 all’art. 3 per tutti gli eventi elencati all’art. 7;
- richieste dalla Polizia Giudiziaria mediante incarico di “Ausiliario di P.G.”, come previsto dall’art. 348 del Codice di Procedura Penale;
- operazioni di ricerca e soccorso durante le pubbliche calamità o interventi di soccorso nei confronti di privati cittadini dispersi in zone disagiate o mal raggiungibili;
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché ricerca di persone scomparse;
- attività di *Safety* e *Security* in occasione di eventi pubblici (v. Circolare Ministro dell’Interno Piantedosi);
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;

ATTESO che la ERUCE OdV nell’istanza evidenzia di essersi dotata di un gruppo di piloti UAS certificati da ENAC con regolare attestato in corso di validità;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l’equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell’articolo 746 del Codice della Navigazione, a far data dalla ricezione dell’istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l’utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

Articolo 1

1. È riconosciuta, dal 4 settembre 2023, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione agli aeromobili di cui alla seguente tabella:

<i>COSTRUTTORE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>ID -UAS</i>	<i>Identificativo D-FLIGHT</i>
DJI	SD SPARK	ERUCESP-001	ITA-9086239
DJI	PHANTOM 4 PRO PLUS OBSIDIAN	ERUCEPH4-001	ITA-4138983
YUNEEC	TYPHOON H	ERUCETYH-001	ITA-2939046
DJI	PHANTOM 4 PRO PLUS OBSIDIAN	ERUCEPH4-002	ITA-6430993
DJI	PHANTOM 4 PRO PLUS OBSIDIAN	ERUCEPH4-003	ITA-1139950

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della ERUCE OdV evidenziate in premessa.

Articolo 2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO